



**AIGET Associazione Italiana  
di Grossisti di Energia e Trader**

Piazza Giulio Cesare 5, 20145 Milano  
+39 02 3659 3080 – aiget@aiget.it  
www.aiget.it – @AigetEnergia

*Spett.le Autorità di Regolazione  
per Energia Reti e Ambiente  
Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia  
Unità TON - Trasparenza e Oneri  
Unità SMR - SII e Monitoraggio Retail  
Piazza Cavour 5  
20121 Milano*

*Milano, 13 settembre 2024*

**Osservazioni DCO 316/2024/R/com “Messa a disposizione per il tramite del Portale consumi alle parti terze autorizzate dai clienti finali dei dati di misurazione dell’energia elettrica e del gas naturale: individuazione dei soggetti autorizzabili e definizione delle modalità procedurali”**

### **Osservazioni generali**

Prima di procedere con l’indicazione delle osservazioni di dettaglio, desidereremmo condividere alcune possibili considerazioni preliminari in merito al DCO in oggetto:

- nel Documento non verrebbero menzionati come potenziali utilizzatori dei dati gli Utenti del Dispacciamento/BRP (non per forza coincidenti con le controparti commerciali, ma che sembrerebbero soddisfare i medesimi requisiti citatici). Vorremmo quindi chiedere chiarimenti in merito;
- Dati di immissione: non ci sarebbe chiaro da quale data sarebbero disponibili questi dati (al momento il SII non gestisce le misure dei punti di immissione) ed a quali specifiche informazioni farebbero riferimento (AdM ? Curve settlement del Distributore ? Misure di scambio con la rete ?). La mancanza di dette informazioni potrebbe creare incertezza sul come e quando potrebbero esser utilizzati;
- Dettaglio dei dati: non ci sarebbe chiaro quale sia la granularità dei dati e come verrebbero gestite le rettifiche/elaborazioni delle misure (apparentemente non nello “scope” del Regolamento EU);
- Accessibilità SII/Portale Consumi: l’obiettivo sarebbe quello di rendere i dati facilmente accessibili ed utilizzabili, tuttavia le attuali procedure del Sistema Informativo Integrato risulterebbero piuttosto complesse.

Riterremo in tal senso importante, aldilà delle misure operative esposteci in questo Documento e che riterremo in generale condivisibili, che Autorità e Acquirente Unico svolgano un ruolo di **controllo periodico a campione della correttezza delle operazioni di condivisione dei dati e delle autorizzazioni**. E ciò anche proprio in luce degli elementi sopra segnalati (adeguatezza alla normativa GDPR e valore commerciale dei dati per le parti titolate).

Chiederemmo quindi di cogliere l'occasione per valutare anche il tema dell'accessibilità al SII e della fruibilità dei dati messi a disposizione dal sistema, la cui entità è destinata a crescere ulteriormente e per il cui uso gli operatori hanno la possibilità di avvalersi di metodi di accesso molto limitati.

### Osservazioni di dettaglio

*Q1: Si condivide di prevedere fasi successive per la progressiva estensione dei soggetti autorizzabili e iscrivibili all'ETP?*

In ragione del fatto che tra i soggetti terzi ed il cliente dovrebbe sussistere un accordo (ed eventualmente il relativo contratto) relativo al servizio, diverso dalla fornitura, la cui esecuzione richieda la messa a disposizione dei dati, al fine di non compromettere lo sviluppo di servizi innovativi basati sull'utilizzo dei dati energetici da parte di soggetti interessati a vantaggio dei clienti finali chiederemmo di **poter configurare la possibilità di accesso ai dati di misura per i soggetti che operano nel settore dei servizi energetici fin da subito**, anche in considerazione delle tempistiche generalmente più lunghe che caratterizzano la valutazione tecnica dei servizi energetici rispetto alla comparazione delle offerte di commodity.

*Q.2 Si condividono le tipologie di soggetti individuate per l'ammissione all'ETP nella Fase 2? Motivare eventuali proposte di integrazione dei soggetti precisando se sia possibile fare riferimento a un'identificazione pregressa presso enti terzi, albi o simili.*

Con riferimento al perimetro dei servizi energetici, **non condivideremmo la limitazione della possibilità di accesso ai dati di misura per le configurazioni di autoconsumo al solo Referente delle configurazioni**, in quanto sia la regolazione contenuta nel TIAD che le Regole Tecniche GSE individuano la figura del soggetto delegato dal Referente, sia in termini di mandato che di responsabilità, e pertanto non comprenderemmo le motivazioni dell'esclusione. Il delegato dal Referente nelle configurazioni di autoconsumo è una tipologia di soggetto definito dalla regolamentazione



AIGET  
Associazione  
Italiana di  
Grossisti di  
Energia  
e Trader

e dovrebbe poter avere accesso ai dati di misura, in piena trasparenza e coerenza rispetto alle funzioni svolte nell'ambito di tali configurazioni e al supporto strutturale rispetto alla figura del Referente stesso. Si consideri che molto spesso il Referente delle configurazioni di autoconsumo potrebbe non esser in grado di analizzare autonomamente i dati di misura e allo stesso tempo voler utilizzare il potenziale informativo rappresentato dalle misure stesse, ricorrendo ad un partner tecnico. La possibilità di accesso diretto da parte del soggetto delegato dal Referente ai dati di misura del cliente membro delle configurazioni di autoconsumo consentirebbe di efficientare anche la gestione dei dati stessi, attenuando i rischi connessi ai diversi passaggi del dato, che in caso contrario sarebbero prospettabili. Chiederemmo pertanto di **includere tra le tipologie di soggetti individuate per l'ammissione all'ETP anche il delegato del Referente per le configurazioni di autoconsumo.**

Dalla lettura del Documento riterremo comunque ferma la non ammissibilità della casistica in cui il soggetto terzo titolato all'accesso ai dati per le finalità di cui alla presente delibera si avvalga di un ulteriore soggetto (ai fini dell'elaborazione dei dati/altri fini tecnici), se non direttamente autorizzato dal cliente finale.

Se la casistica di cui sopra dovesse invece essere ammessa, riterremo necessario che i soggetti diversi dal terzo autorizzato di cui tale soggetto si avvalga debbano esser almeno parte dell'elenco terze parti **soggetti alle stesse condizioni di ammissione ed esclusione applicabili ai soggetti terzi.** Riterremo poi **imprescindibile un assenso diretto del cliente all'ulteriore condivisione dei dati.**

**Apprezzeremmo inoltre che sia stato esplicitamente delimitato l'ambito soggettivo di accesso all'ETP, mantenendo la separazione tra le attività di distribuzione e le attività a diretto contatto con il cliente.**

Con riferimento ai servizi di efficienza energetica, riterremo che le certificazioni del soggetto che opera nel settore dei servizi energetici (ESCO) possano rappresentare adeguata garanzia rispetto alla responsabilità di tali soggetti nella gestione del dato. Molto spesso infatti le ESCO sono anche venditori/controparti commerciali accreditati al SII.

Sempre relativamente al tema dei servizi energetici, riterremo necessaria la previsione della possibilità per il cliente finale di decidere se delegare l'accesso ai dati di misura con un **approccio dinamico** preliminarmente alla realizzazione di un servizio di efficientamento energetico. Riterremo infatti che per questo tipo di servizi risulti particolarmente interessante per tutte le parti coinvolte una valutazione preventiva - sulla base dei dati - delle **reali potenzialità e servizi più utili/remunerativi per il cliente.**

Da ultimo evidenzieremmo che la disponibilità del dato di misura riveste una peculiare importanza nei servizi energetici di durata (e.g. PPA), rispetto ai quali il cliente è generalmente dotato di maggiori competenze



rispetto al cliente domestico e sarebbe quindi nella posizione di poter gestire il proprio consenso secondo modalità diverse da quelle previste per i clienti domestici, contrattualmente definite, seppur nell'ambito di opzioni di tempistiche e modalità di accesso al dato messe a disposizione dal SII. Per "l'erogazione di servizi connessi all'energia" riterremmo che dovrebbe esser possibile l'accesso ai dati di misura per le terze parti qualificate anche di clienti che non siano già in fornitura per la commodity ma che vogliano esserlo solo per i servizi.

*Q.5 Si ritiene siano stati identificati in modo corretto i dati messi a disposizione delle parti terze? Motivare la risposta.*

*Q.6 Si condivide l'orientamento secondo cui i dati di misura messi a disposizione prevedano diverse profondità temporali e, nel caso di finalità dell'erogazione dei servizi energetici, l'approccio dinamico che consente di mettere a disposizione anche i dati di misura relativi a un periodo successivo all'autorizzazione? In caso di approccio dinamico, quale dovrebbe essere la durata prestabilita del periodo di messa a disposizione successiva alla data del consenso espresso dal cliente? Motivare le risposte.*

Condivideremmo la proposta con riferimento al perimetro oggettivo, che ci apparirebbe in linea con quanto previsto dalla normativa primaria. Sottolineeremmo inoltre l'importanza al fine di garantire una piena tutela del cliente che, come previsto dalle disposizioni normative primarie e dal dettato del Documento di Consultazione, **i dati condivisibili con i soggetti terzi siano chiaramente circoscritti ai dati di misurazione a disposizione del cliente nel Portale Consumi**, e che vi sia **una piena salvaguardia della segretezza dei dati commerciali/economici della fornitura**.

Con riferimento alla profondità temporale dei dati storici riterremmo mutualmente interessante, per il cliente e per la terza parte, una condivisione dei dati storici fino a 36 mesi (eventualmente riducibile su volontà del cliente fino ad un minimo di 12 mesi), a prescindere dall'utilizzo a fini commerciali o per la resa di servizi energetici.

Inoltre, per i dati dinamici, ai fini della resa di servizi energetici riterremmo opportuno proporre che non vi sia un limite temporale determinato, terminato il quale il cliente debba attivamente concedere una nuova autorizzazione, ma possa venire utilizzato **un sistema di invio automatico da parte del Portale Consumi di un reminder al cliente ogni 36 mesi** (dal primo consenso, e successivamente, ogni 36 mesi dalla notifica precedente); un sistema che si ritiene sia rispondente agli scopi di *awareness* del cliente rispetto alle autorizzazioni concesse.

Riterremmo infatti in questo modo di evitare al cliente ulteriori azioni al permanere della volontà di condivisione del dato (con l'obiettivo di rendere



AIGET  
Associazione  
Italiana di  
Grossisti di  
Energia  
e Trader

più facile e immediato un rapporto continuativo di scambio). Un sistema che crediamo potrebbe contribuire inoltre ad agevolare lo sviluppo di servizi energetici virtuosi dal punto di vista del sistema e interessanti dal punto di vista dei risparmi/guadagni economici per i clienti, ferma restando sempre la capacità del cliente di cancellare unilateralmente e in qualsiasi momento l'autorizzazione concessa.

*Q.7 Quale tra le due procedure di autorizzazione alla delega si ritiene più opportuna ed efficiente? Motivare le risposte. Si individuano possibilità alternative?*

In merito alle modalità operative per l'autorizzazione da parte dei clienti finali all'accesso da parte di terzi dei dati di consumo sembra preferibile **l'opzione A** in quanto l'opzione B prevede, in prima battuta, l'iniziativa del cliente che potrebbe essere poco interessato o in difficoltà rispetto all'espletamento di gestioni procedurali in autonomia, soprattutto nel caso di clienti domestici. Anche rispetto all'opzione A si ritiene che **si dovrebbero valutare delle semplificazioni in merito all'autorizzazione del cliente**, al fine di evitare che il processo non vada a buon fine. Si potrebbe valutare ad esempio l'invio di una notifica da parte del SII al cliente, laddove i dati relativi al recapito telefonico/indirizzo e-mail fossero presenti in RCU, al fine di ricordare al cliente l'opportunità di rilasciare il proprio consenso.

Da ultimo, come segnalato in apertura, riterremmo opportuno sottolineare l'importanza di un eventuale ruolo dell'Autorità e del Gestore del SII di **controllo di eventuali pratiche scorrette**, in particolare verso i clienti domestici, come possibili richieste massive di autorizzazioni in assenza di accordi bilaterali con tutte le parti.

Riterremmo inoltre auspicabile l'introduzione tra le **cause di esclusione** dell'elenco terze parti anche **l'uso inadeguato della piattaforma**.

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

Paolo Ghislandi